

**Protocollo di intesa tra il Tribunale di Massa e il Consiglio
dell'Ordine o del Collegio Professionale
per la formazione dell'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio di
cui agli articoli 13 e seguenti disp. att. c.p.c.**

<><><>

**Sezione 1
Iscrizione all'albo**


1. Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente, va presentata esclusivamente in via telematica all'ufficio C.T.U. del Tribunale di Massa, all'indirizzo di posta elettronica certificata: presidente.tribunale.massa@giustiziacert.it. per il successivo esame da parte dell'apposito Comitato di cui all'art.14 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Alla domanda devono essere allegati:

- la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa effettuato mediante bollettino di c/c postale nel c/c postale n. GU 8003 intesta all'Agenzia delle Entrate - centro operativo di Pescara - tasse concessioni governative - codice tariffa 8617;
- la ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo effettuato tramite modello f23 (codice tributo: 456T);
- i documenti di cui all'art. 16 disp. att. c.c., che dovranno essere conformi alle regole tecniche del CAD, ad eccezione del certificato generale del casellario giudiziario, che viene acquisito d'ufficio;
- la dichiarazione di essere in possesso di proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).

I dati anagrafici e quelli risultanti da atti dello stato civile possono essere sostituiti da dichiarazione dell'interessato.

La domanda corredata dalla documentazione prodotta dagli interessati verrà inviata dall'ufficio C.T.U. del tribunale ai componenti del comitato almeno 20 giorni prima rispetto alla data della riunione del Comitato per consentire un'istruttoria preliminare da parte dei singoli ordini e collegi interessati ai fini di una discussione informata in sede di riunione. Il comitato si riunisce di regola nel mese di febbraio e di settembre di ogni anno per esaminare le domande pervenute fino al 31 dicembre e fino al 31 luglio precedenti. Almeno venti giorni prima della convocazione sarà inviato ai singoli ordini e collegi l'elenco degli aspiranti all'iscrizione all'Albo.



 Il Presidente del Tribunale
 Paolo Puzone

2. Speciale competenza

La "speciale competenza" nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima. La speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di tre anni.

In difetto del predetto requisito temporale, il richiedente potrà documentare il possesso della "speciale competenza" con ogni mezzo che ritenga utile, riservandosi il Comitato la valutazione in proposito, in conformità a quanto previsto al punto 3.

La prova del possesso della speciale competenza della materia per la quale si chiede l'iscrizione all'albo deve essere rigorosa. Tale prova può essere fornita in particolare allegando alla domanda:

- a) Il *curriculum vitae* europeo dal quale risultino gli elementi che fanno ritenere sussistente la speciale competenza richiesta dalla legge;
- b) La certificazione di aver seguito un corso di formazione tecnico giuridica, completo del programma del corso seguito (della durata almeno di 20 ore) dal quale risulti anche la dimostrazione di essere a conoscenza degli strumenti informatici connessi al PCT;

la prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dal solo pregresso esercizio dell'attività professionale o dalla mera partecipazione in qualità di discente a corsi di aggiornamento,

Se, successivamente all'iscrizione all'albo il consulente ha acquisito ulteriori specializzazioni, può depositare con le modalità dell'art. 1 una domanda di estensione della sua iscrizione ad altra categoria corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo.

3. Valutazione della speciale competenza

Nel valutare il possesso della speciale competenza, il Comitato seguirà un criterio quanto più oggettivo possibile.

4. Provvedimenti del Comitato

Nel caso in cui non sia esibita documentazione che comprovi il possesso della speciale competenza, e che non sussista il requisito temporale di cui al precedente punto 2, il Comitato rigetta immediatamente la domanda di iscrizione. Nel caso in cui sia esibita documentazione insufficiente, il Comitato invita l'istante ad integrare gli elementi di prova, rinviando l'esame della domanda ad altra adunanza.

5. Specchiata moralità

Il requisito della "specchiata moralità", richiesto dall'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo.

La specchiata moralità non si identifica solo con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba. È altresì richiesta l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risulti l'assenza di accertamenti pregiudizievoli.

Il requisito in questione si presume mancante con riferimento ai soggetti nei cui confronti sia stata esercitata l'azione penale per atto costituente delitto, salva la facoltà di prova contraria.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso in cui sia stata ottenuta riabilitazione o comunque il reato perpetrato sia molto lontano nel tempo (oltre 15 anni) il Comitato valuterà caso per caso il possesso del requisito in questione.

Sezione II

Revisione dell'Albo

6. Modalità

La revisione dell'Albo, di cui all'art. 18 disp. att. c.p.c. avviene secondo due modalità: sistematica ed a campione.

7. Revisione sistematica

La revisione sistematica è quella compiuta ogni quattro anni. In considerazione dell'elevato numero di iscritti all'Albo, la revisione può avvenire in modo scaglionato per singole categorie di iscritti, purché ciò avvenga almeno ogni quattro anni.

In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti, mediante comunicazione con PEC, ovvero mediante avviso pubblicato nel sito WEB del Tribunale e inviato agli Ordini, Collegi e Camera di Commercio, è invitato a produrre:

- a) Dichiarazione della permanente sussistenza dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l'iscrizione nell'albo;
- b) *Curriculum vitae* europeo;
- c) Dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e firma digitale;
- d) Dichiarazione della insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l'ufficio;

Handwritten signatures and initials: *MB*, *RB*, *AW*, *OL*, *AW*, *AW*

Handwritten signature: *AW*

Handwritten signature: *AW*

- e) Prova di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnico giuridica previsto dall'art. 3 del presente protocollo ovvero di avere svolto almeno quattro consulenze tecniche, di ufficio o di parte (con il criterio che due consulenze di parte equivalgono ad una consulenza tecnica d'ufficio), oltre che prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il consulente è iscritto all'Albo dei C.T.U.;
- f) Prova di avere comunicato quanto previsto alla lettera e) al proprio Ordine o Collegio.

Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla regolare ricezione dell'invito o dalla pubblicazione sul sito WEB del Tribunale, il Comitato procede alla cancellazione dell'iscritto.

I presidenti degli Ordini e Collegi professionali e il Presidente della Camera di Commercio forniranno al Comitato la documentazione relativa alla formazione specialistica dei professionisti iscritti all'Albo dei C.T.U. e le eventuali sanzioni disciplinari loro irrogate.

8. Revisione a campione

È facoltà del Comitato e del suo Presidente, procedere a controlli a campione su singoli iscritti o gruppi di iscritti, anche con cadenza infra quadriennale, al fine di verificare il perdurante possesso dei requisiti di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c.

Sezione III Disciplina dell'Albo

9. Competenza

Il controllo disciplinare sugli iscritti all'Albo è effettuato dal Presidente del Tribunale.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 14 disp. att. c.p.c.

10. Procedimento

Nei confronti dei consulenti tecnici che incorrano in gravi inadempienze nello svolgimento degli incarichi ricevuti, al fine di dare avvio al procedimento disposto dagli artt. 19, 20, 21 disp. att. c.p.c. ciascun giudice fa segnalazione diretta al Presidente del Tribunale.

In ogni caso, se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito entro a quello prorogato si applica la disposizione di cui all'art. 52 comma 2 del D.P.R. 115/2002 e ne viene fatta segnalazione al Presidente del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.

Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione.

11. Criteri di giudizio

Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, in particolare:

- a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

12. Cause di giustificazione

Nel giudizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, non possono costituire cause di giustificazione per il consulente:

- a) L'allegata ignoranza di norme del codice di procedura civile;
- b) La concomitanza di altra attività lavorativa, tale da rendere impossibile il rispetto dei termini, quando tali attività erano previste o prevedibili al momento dell'assunzione dell'incarico;
- c) I ritardi ascrivibili alla condotta delle parti, quando di essi il consulente non abbia tempestivamente informato il Giudice, eventualmente instando ex art. 154 c.p.c., per una proroga del termine;
- d) l'aver cercato inutilmente di far conciliare le parti, salvo il caso in cui la consulenza abbia ad oggetto un esame contabile (artt. 198 e 199 c.p.c.) o sia stata disposta in un provvedimento azionato ex art. 696 bis c.p.c. e salvo il caso in cui il giudice abbia espressamente conferito questo compito al C.T.U. e abbia all'uopo, su sua richiesta, espressamente prorogato il termine per il deposito della relazione.

13. Deliberazione

Sulla proposta di sanzioni disciplinari formulata dal Presidente, il Comitato delibera a maggioranza.

I provvedimenti del Comitato, sia di irrogazione della sanzione che di non luogo a provvedere, sono comunicati all'interessato a cura dell'ufficio.

I provvedimenti con cui si irrogano sanzioni disciplinari sono comunicati, a cura dell'ufficio, al magistrato che eventualmente abbia segnalato la condotta anomala del C.T.U., al Presidente del tribunale e all'Ordine o Collegio di appartenenza del consulente.

14. Controllo sulla qualità delle relazioni

È facoltà del Comitato e del Presidente, per i fini di cui all'art. 8 del presente protocollo, acquisire, anche d'ufficio, presso i giudici del tribunale, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse.

Nel caso di evidente trascuratezza, di qualità oggettivamente scadente dell'elaborato (sia nel merito che nel metodo), il consulente può essere invitato a fornire al Comitato le spiegazioni opportune, ai fini della eventuale adozione dei provvedimenti di competenza del Comitato stesso.

**Sezione IV
Norme finali**

15. Pubblicità

Il presente protocollo è pubblicato nel sito WEB di tutti i soggetti firmatari per una sua maggiore diffusione e conoscenza.

16. Entrata in vigore

Le regole del protocollo sono immediatamente operative e saranno applicate a far data dalla prima riunione del comitato successiva alla sottoscrizione.

17. Regime transitorio

Le domande di iscrizione depositate prima dell'entrata in vigore del protocollo ed esaminate successivamente saranno vagliate dal Comitato con esclusione del limite triennale dell'iscrizione all'albo professionale di appartenenza e, in caso di insufficienza dei requisiti, gli istanti saranno invitati ad adeguarsi alle procedure e ai contenuti del protocollo, sempre nel rispetto delle previsioni di legge di cui ai richiamati articoli 13 e seguenti disp. att. c.p.c.

Pres. Ord. infermieri *Monespucci*
 Pres. Colleg. Geometri *Di Giuseppe*
 Pres. Ord. Dott. Commercialist. *[Signature]*
 Segr. Cons. Coll. interprovinciale gent. Agrari *Belle Pajoni*
 Vice Presidente Ordine degli Assistenti Sociali *Raffaello Baiardi*
 Consigliere delegato del Cons. Ord. Notarile *[Signature]*
 Presidente Cons. Ord. Avvocati *[Signature]*
 Presidente Ordine degli Ingegneri *[Signature]*
 Presidente della Camera Civile Piana Comense *[Signature]*
 Presidente Ordine Geologi della Toscana *[Signature]*
 Presidente Ordine Architetti *[Signature]*
 Presidente Ordine Psicologi della Toscana *[Signature]*



Il Presidente del Tribunale
Paolo Puzone